



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Segreteria n° 668 / 2016

Ufficio n° 150 / 2016

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DEI LAVORI DI POSA DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO. CIG Z1D1CAB8AD.

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre

IL CAPO AREA 3 – AMBIENTE – SPORT - MANUTENZIONI

Vista la necessità di realizzare un collegamento tra i quadri elettrici della piazza G. Zanella e la cabina Enel di distribuzione elettrica ubicata in p.zzale Galtelli, al fine di fornire alimentazione alle prese poste nella piazza centrale del paese;

Considerato opportuno effettuare il collegamento mediante la posa di un cavidotto elettrico interrato nel tratto di p.zza G. Zanella individuato tra la biblioteca civica e l'azienda privata "Peroni Calzature" e, contestualmente, provvedere alla posa di una nuova cordonata in marmo sul cordolo perimetrale delle aiuole esistenti nell'area verde di p.zzale Galtelli;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (cd. Codice dei Contratti) "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.;

Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del nuovo Codice dei Contratti:

- articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- articolo 37 sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;



Dato atto che per la procedura in oggetto trova applicazione quanto prevede l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Visti i Decreti Legge n. 52/2012 (conv. Legge 94/2012) e n. 95/2012 (conv. Legge 135/2012) in tema di procedure di acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, in base ai quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328" del DPR 207/2010;

Ritenuto di eseguire la procedura telematica per l'acquisizione dei lavori in oggetto mediante RDO (Richiesta di Offerta) nel Mercato Elettronico di Consip Spa, ai sensi dell'art.328 del DPR 207/2010 e nel rispetto delle Leggi n. 94 e n. 135/2012 nonché dell'art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti;

Richiamato l'art. 107 e l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che recita *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano"*;

Preso atto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento dei lavori di posa di un cavidotto elettrico nel tratto di p.zza G. Zanella compreso tra la biblioteca civica e l'azienda privata "Peroni Calzature";
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono dettagliatamente specificate nel Disciplinare di Gara e nei documenti allegati al presente provvedimento;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;
- la forma del contratto sarà quella del contratto stipulato in forma telematica mediante scambio della lettera commerciale;

Dato atto che relativamente alle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare;

Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'autorità ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016, in particolare il punto 3 *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000 euro"*, in merito all'avvio della procedura ed ai criteri di selezione e di scelta del contraente;

Ritenuto di approvare gli allegati al presente provvedimento:

1. allegato A - Disciplinare;
2. allegato B - Modulo d'offerta;
3. allegato C - Autocertificazione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 96 del 30/12/2015 che assegna al p.a. Roberto Zarantonello dal 01/01/2016 al 31/12/2016 la titolarità delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8,9 e 10 del CCNL 31/03/1999 e la responsabilità dell'Area n. 3 denominata "Ambiente - Sport -



Manutenzioni", dando atto che gli competono le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui al Regolamento degli uffici e servizi, le funzioni di cui alla vigente normativa e tutti i poteri gestionali delle risorse destinate nel PEG ai servizi stessi;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 05/04/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09/06/2016 con cui è stato approvato il PEG 2016;

Dato atto che l'istruttoria in merito al presente provvedimento è stata effettuata dall'Istruttore Amm.vo Dal Zovo Roberto del servizio Ambiente Sport Manutenzioni;

Visto il TUEL 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA


1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e di avviare il procedimento di gara mediante RDO per l'affidamento dei lavori di posa di un cavidotto elettrico, le cui caratteristiche essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
2. di approvare i seguenti allegati al provvedimento, parte integrante e sostanziale:
 - a) allegato A - Disciplinare;
 - b) allegato B - Modulo d'Offerta;
 - c) allegato C - Autocertificazione;
3. di prenotare la spesa presunta di € 4.500,00 (Iva inclusa) al cap. 10051325 "Manutenzione ordinaria strade comunali" del PEG 2016;
4. di imputare il predetto importo in base al seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/11, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs n. 126/14:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Capitolo	Importo annuo	Anno	Capitolo	Importo
2016	10051325	€ 4.500,00	2016	10051325	€ 4.500,00

5. di dare atto che il CIG acquisito per i lavori in parola è il Z1D1CAB8AD;
6. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.



CAPO AREA 3 AMBIENTE - SPORT -
MANUTENZIONI
Zarantore Roberto



OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DEI LAVORI DI POSA DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO. CIG Z1D1CAB8AD.

Art. 151, comma 4°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 118/2011 e n° 126/2014;

Art. 63 Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di

Anno: 2016, Capitolo: 10051325, Impegno: 20160000854/0, Importo: 4.500,00 Euro del PEG 2016.

Lì 22.12.2016.



IL CAPO AREA 1
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
Zini Dott.ssa Elisabetta

Publicata all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi da oggi.

Chiampo, 10 GEN. 2017



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maddalena Sorrentino





CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Ambiente - Sport - Manutenzioni

ALLEGATO ALLA DETERMINA
N. 668 DEL 22/12/2016

Allegato A

DISCIPLINARE

Lavori di posa cavidotto elettrico e cordonata in marmo
p.zza G. Zanella - Chiampo
CIG Z1D1CAB8AD

ART. 1 - CARATTERISTICHE GENERALI

L'aggiudicatario si obbliga ad espletare i lavori di posa in opera di un cavidotto elettrico per la realizzazione di un collegamento tra i quadri elettrici della piazza G. Zanella e la cabina Enel di distribuzione elettrica ubicata in p.zza Galtelli. I lavori comprendono inoltre, la posa di una nuova cordonata in marmo e realizzazione di un passaggio pedonale sulle aiuole esistenti nell'area verde di p.zza Galtelli.

La Ditta aggiudicataria, su richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, potrà continuare i lavori alle condizioni e prezzi di contratto convenuti per non oltre giorni trenta dalla scadenza del contratto. Le quantità indicate nella richiesta di preventivo si intendono presunte ed indicative e comunque il servizio potrà essere richiesto con più ordini oppure in un'unica soluzione.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA

L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo unitario complessivo di tutti i servizi richiesti dall'ente e del prezzo totale offerto in cifre ed in lettere.

Il prezzo di offerta dovrà essere comprensivo di tutte le spese ed oneri, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, ove dovuta, che sarà oggetto di "scissione dei pagamenti" ex art. 17 - ter del DPR n. 633/1972.

Il prezzo resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

Al fornitore, in caso di aggiudicazione, spetta l'onere di dimostrare a questa stazione appaltante l'assolvimento dell'imposta di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013) da applicare sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione dell'appalto si procederà ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

La presente gara non ha carattere obbligatorio e l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione motivandone opportunamente le ragioni, anche nel caso di offerta ritenuta non congrua o non vantaggiosa per l'ente.

ART. 4 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le caratteristiche essenziali dei lavori sono così riassunte:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per accettazione:
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



- Ubicazione: p.zza G. Zanella, nel tratto individuato tra la biblioteca civica e l'azienda privata "Peroni Calzature";
- Termine esecuzione opere: 31/12/2016;
- Lavori di scavo, re-interro, posa in opera di ml 20 cavidotto e collegamento, ripristino aiuola esistente, realizzazione passaggio pedonale in marmo 2 mq circa, posa in opera di ml 25 di cordonata in marmo. Lavori di ripristino manutentivo in marmo.

I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2016 e dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 5 - CONSEGNE E RESPONSABILITÀ

I lavori dovranno essere espletati nei tempi richiesti sopra indicati e concordati con l'Ufficio Manutenzioni e nel rispetto della vigente normativa.

La ditta aggiudicataria si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo dei lavori oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante da proprie inefficienze o negligenze del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori.

Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, senza motivata giustificazione, il Comune si riterrà autorizzato a rivolgersi ad altre Ditte, addebitando all'aggiudicatario il maggior prezzo ed ogni altra spesa o danno. Per ogni difformità o violazione delle norme di cui sopra, compresi i tempi/modalità di esecuzione o consegna, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo UNA contestazione scritta relativa all'oggetto dell'appalto.

In caso di contestazione scritta la ditta aggiudicataria non potrà richiedere compenso alcuno. Il Foro competente per la risoluzione giudiziale di ogni e qualsiasi vertenza è il Tribunale di Vicenza.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandato entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune.

Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, art. 1, comma 209, la prestazione dovrà obbligatoriamente essere fatturata in formato elettronico (fatturaPA), nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

L'importo di fatturazione e conseguente liquidazione deriverà dal numero effettivo degli avvisi rielaborati e spediti. I quantitativi indicati in sede di offerta sono indicativi e presunti.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i. la ditta aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l'appalto.

Si precisa altresì che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste S.p.A., ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 - CONTRATTO



Il presente disciplinare deve essere timbrato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta in segno di accettazione delle condizioni particolari previste.

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione dello stesso. Per ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione comunale può revocare la gara o l'incarico affidato.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui l'Appaltatore si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'appalto, non metta in atto un'efficiente organizzazione tecnico-funzionale che possa ragionevolmente assicurare la buona esecuzione del lavoro, o non esegua con scrupolosità tutte le operazioni contemplate nel presente Disciplinare, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di alcun genere, salvo il diritto della committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Il Comune ha facoltà inoltre di risolvere il contratto, su semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà attribuita al committente dall'art. 1671 del c.c. tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle forniture eseguite e del mancato guadagno;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di subappalto non autorizzato.

ART.10 - DISPOSIZIONE VARIE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme legislative, regolamentari e consuetudinarie nonché alle norme del Codice Civile in materia d'interpretazione ed applicazione dei contratti.

Si precisa che relativamente alle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora si verificano una o più inadempienze ai predetti obblighi contrattuali, contestate formalmente secondo il disposto dell'articolo 4 e ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A/R o PEC, dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita dell'eventuale cauzione definitiva, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dai precedenti articoli. Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.



ART. 12 - INFORMATIVA E RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. con cui è stato approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Chiampo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Chiampo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per accettazione:
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Ambiente - Sport - Manutenzioni

ALLEGATO ALLA DETERMINA
N. 668 DEL 22/12/2016

Allegato B

MODULO D'OFFERTA

Lavori di posa cavidotto elettrico e cordonata in marmo
p.zza G. Zanella - Chiampo
CIG Z1D1CAB8AD

Alla Stazione Appaltante:
Comune di Chiampo
Piazza Zanella 42
36072 Chiampo (VI)

In riferimento alla richiesta di offerta (RDO) in oggetto si comunica la nostra disponibilità a fornire quanto richiesto e precisamente:

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE	PARTE RISERVATA ALL'IMPRESA PARTECIPANTE
DESCRIZIONE	PREZZO A CORPO (in Euro)
Lavori di posa in opera di cavidotto elettrico in p.zza G. Zanella. Compresi nell'offerta: <ul style="list-style-type: none">• scavo, re-interro, posa ml 20 cavidotto e collegamento, ripristino aiuola esistente, realizzazione passaggio pedonale in marmo 2 mq, posa in opera di ml 25 di cordonata in marmo. Lavori di ripristino manutentivo in marmo. NB: cordonata in marmo fornita dalla stazione appaltante.	
PREZZO TOTALE OFFERTO (in cifre ed in lettere)	Euro


Condizioni di fornitura:

- 1) Termine di effettuazione dei lavori: entro il 31/12/2016;
- 2) I prezzi suindicati sono al netto di Iva 22%.

Li _____

In fede:

Il Legale Rappresentante (timbro e firma)



AUTOCERTIFICAZIONE

Lavori di posa cavidotto elettrico e cordonata in marmo
p.zza G. Zanella - Chiampo
CIG Z1D1CAB8AD

Alla Stazione Appaltante:
Comune di Chiampo
Piazza Zanella 42
36072 Chiampo (VI)

Il sottoscritto _____
nato a _____, il _____
codice fiscale _____

in qualità di

- legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

del

CONCORRENTE

denominato _____
con sede in _____
via _____, n. _____, CAP _____
Provincia _____
codice fiscale _____
partita IVA _____
residente in via _____, n. _____, CAP _____
Provincia _____
indirizzo PEC _____
numero di FAX _____

in nome e per conto del concorrente stesso

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA



1) (requisiti di ordine generale) il concorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice del quale riporta il testo integrale:

Art. 80 - Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione



appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.



Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:

- il concorrente indica l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica:

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza – eventuale allegato)

Il concorrente:

- attesta che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non sono cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al punto precedente
- in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche _____

Il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.

Il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

Il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio:

INPS: _____

INAIL: _____

Agenzia delle Entrate: _____

Il concorrente indica le prestazioni che intende affidare in subappalto, se ce ne sono:

Il concorrente dichiara:

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/1999 (certificazione di cui all'art. 80 co. 5 lett. i) del Codice);



- di accettare la consegna del servizio/fornitura nelle more di stipulazione del contratto;
- di assumere l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l'appalto;
- di essere a conoscenza che ai sensi della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., il contratto è soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste S.p.A. o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- di obbligarsi, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, di inserire a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i..
- di conoscere il codice di comportamento del Comune di Chiampo – pubblicato sul sito comunale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza della circostanza che il contratto si risolve di diritto in caso di violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice integrativo di comportamento dei dipendenti del Comune di Chiampo (codici reperibili sul sito web del Comune di Chiampo nella sezione "Amministrazione trasparente").

È consapevole che ai sensi dell'art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Data _____

Timbro e firma del legale rappresentante

N.B. L'autocertificazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Normativa sulla Privacy) i dati personali verranno trattati dal Comune di Chiampo in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, ai fini dell'espletamento dell'appalto e per ogni altro adempimento di legge.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.

